



Liceo "A.F. Formiggini"

Via Bologna – 41049 Sassuolo (Mo)

Tel. 0536/882599 – Fax 0536/882073

e-mail: mops080003@istruzione.it – PEC: mops080003@pec.istruzione.it

C.F. 93038940362

CONVENZIONE PCTO

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

DAL 29 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO 2024

TRA

IL LICEO "A.F. FORMIGGINI" – SCIENTIFICO E CLASSICO con sede in Via Bologna a Sassuolo (MO), codice fiscale 93038940362, d'ora in poi denominato "**sogetto promotore**", rappresentato dal Dirigente Scolastico Christine Cavallari, nata a _____, il _____

E

IC CASALGRANDE con sede legale a CASALGRANDE in via _____GRAMSCI ,21 tel. 0522846178 e-mail **reic833009@istruzione.it** d'ora in poi denominato "**sogetto ospitante**", rappresentato da _____LIRICI GIACOMO _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____.

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"
- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24/06/97, n. 196, _____ **I.C. CASALGRANDE** _____ con sede legale in _____CASALGRANDE _____ via _____ GRAMSCI ,21 _____, si impegna ad accogliere nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, su proposta del LICEO "A.F. FORMIGGINI" n. 2 alunne

KULLOLLI REBECCA della classe 4CSU presso **SCUOLA D'INFANZIA I COLORI**
FRESCHI LINDA della classe 4CSU presso **SCUOLA PRIMARIA DI CASALGRANDE**

Art.2

- 1) L'accoglimento della studentessa per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro e non è finalizzato all'assunzione dell'ente ospitante.
- 2) Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
- 3) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
- 4) Per ciascun tirocinante inserito nell'Impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi dell'INAIL per gli infortuni sul lavoro e della Assicurazione per la responsabilità civile.
- 5) L'accoglienza dello studente minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire allo stesso la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art.3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno; monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;

- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.lgs 81/2008 art. 20.

Art. 5

- 1) Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nell'ambito della gestione per conto dello Stato (D.P.R. n. 156/99), nonché per la responsabilità civile e gli infortuni presso la compagnia assicurativa Pluriass s.r.l. – Novara – Polizza n. 119/176128159.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

- 2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;

- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

3) Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor aziendale in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

Ai sensi della normativa in materia di privacy ed, in particolare, ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 (così come modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679), il Titolare del Trattamento, ossia l'Istituzione Scolastica, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Il Dirigente Scolastico, affida alla Struttura ospitante di cui sopra l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali degli studenti beneficiari nelle attività oggetto del rapporto, nonché nella misura e nei limiti previsti dalla presente Convenzione.

La struttura ospitante, pertanto, accettando l'incarico dichiara di essere a conoscenza, rispettare e di essere conforme al Regolamento UE 2016/679, nonché di rispettare tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni in materia di protezione e di sicurezza dei dati personali e, in particolare, di utilizzare i dati personali degli studenti di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione della stessa Convenzione per i solo scopi ivi previsti; di non comunicare e diffondere a terzi non autorizzati le informazioni e i dati personali di cui sia venuta a conoscenza; di vigilare affinché il trattamento dei dati da parte del personale posto alle dirette dipendenze o delle società controllate e/o partecipate avvenga in modo lecito e secondo correttezza; nonché infine di custodire – nel rispetto delle misure di sicurezza individuate dal Regolamento – i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi derivanti dalla violazione di tali dati; nonché infine di non diffondere i dati personali acquisiti a Paesi Terzi (extra UE), se non solo nei casi tassativi previsti dall'art. 49 del Regolamento, relativo al trattamento transfrontaliero dei dati personali.

Il presente incarico verrà meno al termine dei rapporti contrattuali sottostanti.

Art. 8

Resta inteso tra le parti che I.C. CASALGRANDE con la sottoscrizione della presente Convenzione, non assume alcun impegno rispetto all'assunzione e/o all'inserimento dei giovani che siano stati selezionati per la partecipazione alle attività individuate nella presente Convenzione, né tale partecipazione potrà rappresentare titolo preferenziale all'assunzione e/o all'inserimento di tali giovani.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata e ha durata annuale fino all'espletamento dell'esperienza. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto partner e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal progetto formativo condiviso.

Sassuolo,

Firma per il soggetto promotore
Il Dirigente Scolastico
Christine Cavallari

Firma per il soggetto Partner
Legale rappresentante
